

**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE O DI STUDIO
ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 21 GENNAIO 2013

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il funzionamento delle Commissioni consultive o di studio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna è regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per Ordine si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;
 - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell'Ordine;
 - c) per Delegato uno o più Consiglieri;
 - d) per Commissione si intende una Commissione di studio istituita dal Consiglio formata da Presidenti/Responsabili;
 - e) per Gruppo di studio si intende un gruppo di iscritti costituitosi per la realizzazione di uno studio/ricerca su un determinato argomento tecnico/scientifico di interesse per la professione.

Art. 3

(Finalità delle Commissioni)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni di studio alle quali sono affidati i seguenti compiti:
 - a) fornire pareri al Consiglio, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti dal Consiglio stesso;
 - b) trattare argomenti tecnico/scientifico di interesse per la professione, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dai Gruppi di studio, previa comunicazione al Consiglio per il tramite dei Presidenti/Responsabili;
 - c) proporre al Consiglio eventi formativi relativi alle materie di propria competenza.
2. L'attività delle Commissioni sarà coordinata dal Delegato.
3. Nel caso in cui nella normativa, anche deontologica, sia stabilita o raccomandata, senza altra specificazione, la consultazione di apposite Commissioni di studio già istituite o da istituire a cura dell'Ordine, il consulto deve essere richiesto dall'interessato al Consiglio il quale, ove lo reputi

opportuno, potrà sottoporre il relativo quesito alla Commissione ai sensi della lettera a) del comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso di manifestazioni o di eventi comprendenti interventi o comunicazioni da parte della Commissione, il relativo contenuto deve essere preventivamente sottoposto al Consiglio e può formare oggetto di intervento o di comunicazione soltanto se sia stato da quest'ultimo preventivamente approvato.
5. Il Consiglio potrà istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni o Gruppi misti per la trattazione di argomenti di comune interesse.

Art. 4

(Composizione e durata delle Commissioni)

1. Il Consiglio determina il numero dei Presidenti/Responsabili delle singole Commissioni in relazione ai compiti, alle esigenze ed alle attività ad esse affidati
2. Le Commissioni possono essere composte non solo da iscritti all'Ordine ma anche da esperti non iscritti che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possono apportare rilevanza e qualificazione ai lavori oggetto di studio o ricerca.
3. Le Commissioni ed i relativi Presidenti/Responsabili sono nominati dal Consiglio.
4. Il Consiglio può sostituire o integrare i Presidenti /Responsabili in qualsiasi momento.
5. Le Commissioni si riuniscono a semplice richiesta di un Presidente/Responsabile ogniqualevolta debba essere esaminata una proposta di un gruppo di studio. Per ogni riunione viene designato il Presidente ed il Segretario che redige sintetico verbale della discussione. Eventuali decisioni sono adottate a maggioranza.
6. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio non stabilisca una durata inferiore.

Art. 5

(Funzionamento dei Gruppi di studio)

- 1 Chiunque può proporre un tema ai Presidenti/Responsabili della materia di riferimento facendo una proposta di lavoro.
- 2 La proposta è fatta dal Gruppo di studio che intende svolgere il tema. La proposta deve contenere:
 - Il gruppo di studio composto da Presidente, Segretario ed altri componenti;
 - Il tema ed il programma;
 - Presumibile durata.
- 3 Con il parere favorevole dei Presidenti/Responsabili e del Delegato viene costituito il Gruppo di studio.

- 4 La costituzione del Gruppo di studio viene comunicata al Consiglio tramite il Delegato. Il Consiglio successivamente ratifica la costituzione del Gruppo di studio.
- 5 Il sito dell'Ordine rende noto l'istituzione del Gruppo di studio con i relativi "componenti fondatori" ed indica il termine entro il quale gli iscritti possono candidarsi a partecipare al Gruppo di studio.
- 6 Il presidente del Gruppo di studio vagliate le candidature decide chi ammettere.
- 7 Il Gruppo di studio, portati a termine i lavori e con il suo parere favorevole del Consiglio, può, tramite l'Ordine, pubblicizzare i risultati con la diffusione degli atti adottando le seguenti modalità:
 - Convegno di presentazione dei lavori;
 - Documento pubblicato sul sito dell'Ordine;
 - Documento diffuso a tutti gli Ordini di Italia;
 - Pubblicazione dei lavori;
- 8 Il Gruppo di studio, portati a termine i lavori o per l'impossibilità di terminarli si scioglie.

Art. 6

(Delegato del Consiglio)

1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati (di seguito solo Delegato) per le singole AREE.
2. Il Delegato ha il compito:
 - a) proporre al Consiglio per la nomina i Presidenti/Responsabili delle Commissioni di studio rientranti nella propria AREA;
 - b) di seguire e coordinare i rapporti con i Presidenti/Responsabili delle varie commissioni;
 - c) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività delle Commissioni di studio;
 - d) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni dei gruppi di studio;
 - e) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni delle commissioni.
3. Nel caso in cui il Delegato del Consiglio non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.

Art. 7

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio.
2. Gli incarichi di Presidente/Responsabile e di componente del Gruppo di studio sono a titolo gratuito.

Art. 8

(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni e dai Gruppi di studio sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
2. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

Art. 9

(Accettazione della nomina e del regolamento. Dimissioni)

1. Le nomine a Presidente/Responsabile devono essere comunicate in forma scritta ai nominati dalla Segreteria dell'Ordine. Altresì, la nomina a componente del Gruppo di studio, di cui all'art. 5, dovrà essere comunicata in forma scritta dal Presidente del Gruppo di studio.
2. L'accettazione della nomina a Presidente/Responsabile ed a componente del Gruppo di lavoro della Commissione deve essere portata a conoscenza della Segreteria dell'Ordine per iscritto, anche per fax o per posta elettronica, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina ed implica la conoscenza e l'integrale accettazione del presente regolamento.
3. Le dimissioni dagli incarichi, conferiti come sopra, devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio.
4. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.